



## TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020

## TARIFFARIO PROVINCIALE

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV (€)			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
	KW	CV	KW	CV
<b>AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO<sup>(1-2)</sup></b>				
<b>EURO 0</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,70</b> <b>4,05</b>	<b>1,99</b> <b>2,98</b>	<b>2,78</b> <b>4,13</b>	<b>2,04</b> <b>3,40</b>
<b>EURO 1</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,61</b> <b>3,92</b>	<b>1,92</b> <b>2,88</b>	<b>2,69</b> <b>4,03</b>	<b>1,98</b> <b>2,97</b>
<b>EURO 2</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,52</b> <b>3,78</b>	<b>1,85</b> <b>2,78</b>	<b>2,59</b> <b>3,90</b>	<b>1,91</b> <b>2,87</b>
<b>EURO 3</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,43</b> <b>3,65</b>	<b>1,79</b> <b>2,68</b>	<b>2,50</b> <b>3,75</b>	<b>1,85</b> <b>2,76</b>
<b>EURO 4</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,32</b> <b>3,48</b>	<b>1,71</b> <b>2,57</b>	<b>2,39</b> <b>3,59</b>	<b>1,76</b> <b>2,65</b>
<b>EURO 5</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>2,09</b> <b>3,13</b>	<b>1,54</b> <b>2,31</b>	<b>2,15</b> <b>3,23</b>	<b>1,58</b> <b>2,39</b>
<b>EURO 6</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	<b>1,99</b> <b>2,98</b>	<b>1,46</b> <b>2,19</b>	<b>2,05</b> <b>3,07</b>	<b>1,51</b> <b>2,26</b>
<b>AUTOBUS<sup>(3)</sup></b>	<b>2,65</b>	<b>1,94</b>	<b>2,73</b>	<b>2,01</b>
<b>AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L.463/55) (Es. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)<sup>(3)</sup></b>	<b>0,39</b>	<b>0,29</b>	<b>0,40</b>	<b>0,29</b>
<b>MOTOCICLI OLTRE 50 cc.</b>	<b>FINO A 11 KW O 15 CV</b>		<b>OLTRE 11 KW (oltre all'importo base)</b>	
<b>EURO 0</b>	<b>23,40</b>		1,53 per ogni KW-1,13 per ogni CV	
<b>EURO 1</b>	<b>20,70</b>		1,17 per ogni KW-0,86 per ogni CV	
<b>EURO 2</b>	<b>18,90</b>		0,90 per ogni KW-0,67 per ogni CV	
<b>EURO 3 e successivi</b>	<b>17,20</b>		0,79 per ogni KW-0,59 per ogni CV	

## RINNOVO DEL PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale del periodo di pagamento.

La tassa da versare si calcola moltiplicando il numero di Kilowatt (KW) indicati sulla carta di circolazione del veicolo (senza tenere conto degli eventuali decimali) per la tariffa/le tariffe riportate nella tabella a fianco e relative alla classe 'Euro' di appartenenza del veicolo stesso (Euro 0-1-2-3-4-5-6).

La classe 'Euro' dipende dalla direttiva CEE di omologazione, riscontrabile sulla carta di circolazione.

L'importo della tassa da versare non può essere inferiore a € 17,20.

(1) Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 1,99 (per KW) ed espressa in CV per il valore annuo pari a € 1,46 (per CV), a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della Provincia di Bolzano con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, a gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida e termica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della Provincia di Bolzano con alimentazione ibrida elettrica e termica e con emissioni di CO2 non superiori a 30g/km sono esentati per i primi cinque anni dall'immatricolazione.

(2) Autocarri Art 1, c. 240, L. n. 296/06

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

(3) Ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2013 si applica una riduzione del 10% delle tariffe relative agli autoveicoli appartenenti alla classe euro 5 e superiori ed agli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tariffa minima annua: € 17,20.

## TERMINI DI PAGAMENTO

**1° bollo per veicoli di nuova immatricolazione**

Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione. Il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il mese successivo a quello in cui il veicolo è stato immatricolato, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

**1° bollo per le autovetture**

Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per le autovetture e autoveicoli per uso promiscuo con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli oltre 11 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un periodo di mesi inferiore a 12, occorre far riferimento ai valori riportati nelle colonne "pagamenti frazionati".

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4: Tassa =  $\frac{€ 2,39 \times n. \text{mesi}}{12}$  arrotondato al centesimo di euro x n. KW (n.b. € 2,39 importo per KW stabilito per pagamenti con validità inferiore a 12 mesi)

**1° bollo per autocarri**

Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.

**1° bollo per autobus e autoveicoli per uso speciale (Tariffa I L. 463/55)**

La tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per il numero dei mesi.

Elenco categorie veicoli. Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli trasporto promiscuo, motocarrozette, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, motoarticolati; appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale (Tariffa I L. 463/55), autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

## ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 0471 426020 - E-MAIL: [infobollo@bolzano.aci.it](mailto:infobollo@bolzano.aci.it)

Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal gestore telefonico utilizzato.



**TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020****TARIFFARIO PROVINCIALE**

- TERMINI DI PAGAMENTO
- VEICOLI ULTRAVENTENNALI

**TERMINI DI PAGAMENTO:**

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus, Autocarri e Autoveicoli uso speciale (Tariffa I L. 463/55)	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Targhe prova	Per 12 mesi decorrenti Dal 1° Gennaio (tasse fisse)

**PAGAMENTI TARDIVI**

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. Il D.Lgs. 472/97, art.13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato.

**SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro <b>15 giorni</b> dalla scadenza del termine di pagamento	<b>0,1% per ogni giorno di ritardo</b>
	dal <b>16°</b> al <b>30°</b> giorno dalla scadenza del termine di pagamento	<b>1,50%</b>
	dal <b>31°</b> al <b>90°</b> giorno dalla scadenza del termine di pagamento	<b>1,67%</b>
	dal <b>91° giorno</b> fino ad <b>1 anno</b> dalla scadenza del termine di pagamento	<b>3,75%</b>
	oltre <b>1 anno</b> ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	<b>4,29%</b>
	oltre <b>2 anni</b> dalla scadenza del termine di pagamento e fino all'accertamento	<b>5%</b>

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dal 1.1.2017, 0,3% annuo dal 1.1.2018, 0,8% annuo dal 1.1.2019 e 0,05% dal 1.1.2020), con maturazione giorno per giorno.

**VEICOLI ULTRAVENTENNALI****Veicoli d'età compresa tra 20 e 29 anni (tassa di proprietà)**

Gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, hanno diritto ad una riduzione del 50% della tassa di proprietà (L.P. n° 11/2015).

**Avviso importante:** Gli autocarri e gli altri veicoli ad uso professionale sono esclusi dalla riduzione tariffaria: per questi veicoli la tassa è dovuta per intero.

I veicoli ultraventennali ad uso professionale hanno diritto alla riduzione del 50% della tassa di proprietà solo se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all'art.60 del Codice della Strada, annotato sulla carta di circolazione (L. n° 145/2018).

**VEICOLI ULTRATRENTENNALI (tassa di circolazione)**

Per i veicoli di almeno 30 anni d'età (dall'immatricolazione o dalla costruzione) è dovuta la tassa di circolazione nella misura annua fissa di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

**Termini di pagamento**

La tassa di circolazione deve risultare già versata nel momento in cui il veicolo si trova a circolare sulla pubblica strada, anche per un solo giorno. Trattandosi di tassa di circolazione, diversamente da quanto avviene per la tassa automobilistica provinciale di proprietà, il documento attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere esibito, su richiesta, agli organi preposti al controllo della circolazione stradale. La tassa è valida per l'anno in corso.

**Avviso importante:**

Gli autocarri e gli altri veicoli ad uso professionale sono esclusi dalla riduzione tariffaria: per questi veicoli la tassa è dovuta per intero.

**VEICOLI DESTINATI AI DISABILI**

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale:

- 1) i veicoli adattati di proprietà di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione;
- 2) i veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni o affetti da sindrome di Down.

Per l'handicap psichico o mentale è necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

**L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario del veicolo oppure al familiare intestatario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.**

**ATTENZIONE!**

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

**RECAPITO TELEFONICO: 0471 426020 - E-MAIL: [infobollo@bolzano.aci.it](mailto:infobollo@bolzano.aci.it)**

Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal gestore telefonico utilizzato.



**TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020****TARIFFARIO PROVINCIALE**

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- TARGHE PROVA

- MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

**MOTOCARRI-MOTOFURGONI***(Con cilindrata inferiore a 500 cm<sup>3</sup>)*

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	17,20
Oltre 400 fino a 800 Kg	21,58
» 800» 1.000»	27,75
» 1.000» 1.500»	37,00
» 1.500» 2.000»	52,42

**MOTOCARRI-MOTOFURGONI***(Con cilindrata 500 cm<sup>3</sup> e oltre)*

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	17,20
Oltre 400 fino a 800 Kg	22,66
» 800» 1.000»	29,13
» 1.000» 1.500»	38,84
» 1.500» 2.000»	55,04
Autoveicoli	133,50
Motoveicoli	20,03

**TARGHE PROVA**

**ATTENZIONE!** Ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2013 si applica una riduzione del 10% delle tariffe (comprese quelle relative all'integrazione per la massa rimorchiabile) relative agli autoveicoli appartenenti alla classe euro 5 e superiori ed agli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tariffa minima annua: € 17,20.

**AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/06)**

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi	Autocarri Art. 1, c.240, L. n. 296/2006  Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.
0	400	5,91	11,82	17,20	
400	800	7,79	15,57	22,66	
800	1000	10,01	20,02	29,13	
1000	1500	13,35	26,70	38,84	
1500	2000	18,91	37,82	55,04	
2000	2500	24,47	48,95	71,22	
2500	3000	30,04	60,07	87,41	
3000	3500	35,60	71,20	103,59	
3500	4000	41,16	82,32	119,78	
4000	4500	46,72	93,45	135,96	
4500	5000	52,29	104,57	152,15	
5000	6000	57,85	115,70	168,34	
6000	7000	64,52	129,05	187,77	
7000	8000	71,20	142,40	207,19	

**INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE**

Ai sensi dell'Art. 1 Legge 20/07/06 n. 7 comma 2 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa 1	IMP. QUADRIMESTRALE	IMPORTO ANNUO	Tariffa 3	IMP. QUADRIMESTRALE	IMPORTO ANNUO
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 23,40	€ 70,20	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre	€ 171,00	€ 513,00
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate e inferiore a 18 tonnellate	€ 78,30	€ 234,00	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 171,00 € 240,30	€ 513,00 € 720,00

**Nota.** Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

**ATTENZIONE!**

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 0471 426020 - E-MAIL: [infobollo@bolzano.aci.it](mailto:infobollo@bolzano.aci.it)

Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal gestore telefonico utilizzato.



**TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2020****TARIFFARIO PROVINCIALE**

- AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
- COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

**ATTENZIONE! Ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2013 si applica una riduzione del 10% delle tariffe (comprese quelle relative all'integrazione per la massa rimorchiabile) relative agli autoveicoli appartenenti alla classe euro 5 e superiori ed agli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tariffa minima annua: € 17,20.**

**AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			148,28	185,00	12,74	15,89
2			19	21	23	25	165,47	206,38	14,22	17,73
3			21	23	25	27	182,21	227,75	15,65	19,57
4	15						216,14	270,52	18,57	23,24
5			23				272,38	340,70	23,40	29,27
6					27	29	285,39	356,98	24,52	30,67
7					29		422,98	528,49	36,34	45,40

**AVVERTENZE**

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carbotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

**COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI**

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)						
1	12		23	29							158,04	276,56	13,58	23,76
2			29	31					36	40	202,66	302,59	17,41	26,00
3			31	33			36	38			301,66	418,80	25,92	35,98
4					36	38			40		333,27	481,55	28,63	41,37
5							38	40			409,03	565,21	35,14	48,56
6			33		38						463,42	635,86	39,81	54,63
7							40				565,21	836,66	48,56	71,88

**INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE**

Ai sensi dell'Art. 1 Legge 20/07/06 n. 7 comma 2 gli autoveicoli per trasporto di cose, intestati a residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa	Descrizione	IMPORTO QUADRIMESTRALE	IMPORTO ANNUO
		€ 23,40	€ 70,20
Tariffa1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 23,40	€ 70,20
Tariffa2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate e inferiore a 18 tonnellate	€ 78,30	€ 234,00
Tariffa3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre	€ 171,00	€ 513,00
Tariffa4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 171,00	€ 513,00
		€ 240,30	€ 720,00

**NOTA.** Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

**ATTENZIONE!**

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 0471 426020 - E-MAIL: [infobollo@bolzano.aci.it](mailto:infobollo@bolzano.aci.it)

Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal gestore telefonico utilizzato.

